



**Consiglio del 19 marzo 2012**

**Punto 4 all' ODG**

**Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione del factoring**

**ALLEGATO 4.3**

**Studio d'impatto sulla revisione della definizione di sofferenze nel factoring pro solvendo**



## **Studio d'impatto sulla revisione della definizione di sofferenze nel factoring pro solvendo**

*Commissione Crediti e Risk Management*

Il documento in consultazione della Banca d'Italia avente ad oggetto la revisione delle "esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: adozione del limite di 90 giorni in luogo di quello di 180 giorni" include la ridefinizione delle regole per l'appostazione a sofferenza dei cedenti nelle operazioni pro solvendo.

In particolare, l'attuale normativa prevede che nelle operazioni di factoring venga segnalato a sofferenza l'eventuale anticipo erogato al cedente per crediti acquistati "pro solvendo", qualora all'inadempimento del debitore ceduto si accompagni l'insolvenza del cedente.

La proposta di modifica abroga tale regola e precisa che con riferimento alle operazioni di factoring "pro solvendo", le relative esposizioni sono classificate tra le "sofferenze" se il soggetto cedente versa in uno stato d'insolvenza o in una situazione equiparabile, a prescindere dalla natura autoliquidante dell'operazione e dal regolare rientro del finanziamento tramite i pagamenti dei debitori ceduti.

Il Comitato Esecutivo di Assifact, al fine di analizzare il mutato contesto normativo e formulare le opportune considerazioni e osservazioni, ha avviato un'indagine specifica sul tema presso gli Associati.

Di seguito si riportano i risultati dell'indagine.

## SOCIETA' PARTECIPANTI<sup>1</sup>

AOSTA FACTOR  
BURGO FACTOR  
CENTRO FACTORING  
CREDEM FACTOR  
CREDIT AGRICOLE CF  
FERCREDIT  
GE CAPITAL FINANCE  
IFITALIA  
MEDIOFACTORING  
MPS LEASING & FACTORING  
SG FACTORING  
UBI FACTOR  
UNICREDIT FACTORING

Le società partecipanti rappresentano circa l'80.5% del mercato per l'anno 2011 in termini di turnover.

Attualmente, nell'ambito di operazioni classificate come "pro solvendo" ai fini di bilancio e vigilanza prudenziale, il cedente viene classificato a sofferenza:

a) qualora all'inadempimento del debitore ceduto si accompagni l'insolvenza del cedente	4
b) se il soggetto cedente versa in uno stato d'insolvenza o in una situazione equiparabile, prescindendo dal rientro del montecrediti sottostante	9

Sotto tale aspetto, a seguito di ulteriori approfondimenti svolti dall'Associazione, si fa presente che numerosi Associati che hanno fornito risposta b) hanno evidenziato che, secondo il loro approccio, il cedente viene messo a sofferenza qualora l'insolvenza sia accertata giuridicamente ovvero in caso di mancato riscontro di fronte alla richiesta di rimborso conseguente all'inadempimento del debitore ceduto.

Tale impostazione viene percepita come già *compliant* alla nuova formulazione della definizione di sofferenza nel factoring pro solvendo e pertanto non si attende alcun impatto.

E' stato analizzato, sui dati relativi al 31 dicembre 2011, l'impatto potenziale di tale nuova definizione in termini di

- a) Numero di cedenti che passerebbero da bonis a sofferenza
- b) Volume (in migliaia di euro) delle esposizioni relative ai cedenti di cui al punto a)
- c) Numero dei cedenti che passerebbero da "incagli, ristrutturati, scaduti deteriorati" a sofferenza
- d) Volume (in migliaia di euro) delle esposizioni relative ai cedenti di cui al punto c)

Sotto tale profilo, tenendo conto anche di quanto sopra, si rileva che:

---

<sup>1</sup> La società FARMAFACTORING ha segnalato, in relazione alla specifica attività orientata quasi esclusivamente a factoring pro soluto e cessioni a titolo definitivo, la non disponibilità delle stime richieste.

- 11 Associati hanno stimato l'impatto della nuova definizione come pari a 0 sia in termini di nuovi cedenti che entrano in sofferenza (dal bonis ovvero da un'altra classe di deteriorati) che di volumi;
- 2 Associati hanno fornito un impatto diverso da 0 con riferimento a cedenti attualmente già classificati a deteriorato, di cui uno per un solo cedente;
- un solo Associato ha evidenziato un impatto diverso da 0 con riferimento a cedenti attualmente in bonis.

Per ragioni di riservatezza, posto che non è possibile fornire un dato effettivamente aggregato, non si riportano le stime puntuali sull'impatto fornite da tali Associati.

Con l'occasione, si è analizzato l'impatto potenziale anche della possibile modifica alla disciplina bancaria con riferimento alla regola della compensazione dell'esposizione scaduta con margini esistenti su altre linee di credito. Attualmente la disciplina bancaria (Circolare Bankit n. 272), nel caso dell'approccio per singolo debitore, prevede anche che "ai fini della determinazione dell'ammontare di esposizione scaduta e/o sconfinante si possono compensare le posizioni scadute e gli sconfinamenti esistenti su alcune linee di credito con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore. Tale compensazione va definita su base giornaliera, anche ai fini della valutazione dello sconfinamento/scaduto".

La Banca d'Italia, nel documento in consultazione di cui sopra, si è riservata la possibilità di rimuovere tale regola, seppure a seguito di una valutazione degli sviluppi del mercato creditizio e finanziario e delle normative adottate dagli altri Paesi europei, nonché della necessità di evitare una sovrastima delle attività deteriorate delle banche italiane alla luce del relativamente alto tasso di rientro che caratterizza le esposizioni scadute/sconfinanti.

Si rileva un solo Associato che presenta impatto in termini di nuovi cedenti entranti in deteriorato e di relativi volumi.

Per ragioni di riservatezza, posto che non è possibile fornire un dato effettivamente aggregato, non si riportano le stime puntuali sull'impatto fornite da tali Associati.

Dallo studio effettuato si rileva come le attuali procedure generalmente in uso da parte delle società di factoring appaiano, nella quasi totalità dei casi, già conformi alla nuova formulazione proposta della definizione di "sofferenza" nel factoring pro solvendo: non si attendono pertanto cambiamenti significativi nei comportamenti degli operatori del settore del factoring e del volume di sofferenze a seguito della modifica oggetto della presente analisi di impatto.